



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

Il Presidente

Visto il proprio provvedimento 10/09/2019 con il quale è stata pubblicata la vacanza di n. 2 posti per tirocini formativi a sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9/8/2013 n. 98;

Premesso che sono state presentate n. 8 domande di accesso allo stage formativo;

P.Q.M.

Ritenuto che dall'esame delle domande la graduatoria secondo i parametri indicati dal co. II del citato art. 73, nonché applicando il criterio di calcolo della media ponderata in tutte quelle ipotesi in cui per la stessa materia siano stati previsti esami diversi (giusta delibera del C.S.M. del 24/7/19 prot. P13750/2019) va formata come segue:

| NOMINATIVO | MEDIA | VOTO LAUREA |
|-------------------------|---------|-------------|
| 1. MILITELLO ELENA | 29,76'' | 110 e lode |
| 2. DI CESARE DOROTEA | 28,12'' | 110 e lode |
| 3. MONDI' MICHELE | 27,94 | 110 |
| 4. MANGANO ROBERTA | 27,80 | 110 e lode |
| 5. CIULLA CRISTINA | 28,12' | 110 e lode |
| 6. LO BUE GIULIANA | 26,72' | 110 |
| 7. SABBIA ALESSIA | 26,68 | 110 |
| 8. VINCIGUERRA GIANLUCA | 25,87 | 105 |

N.B. L'apostrofo aggiunto al voto della media indica il numero di lodi conseguite.

P.Q.M.

Ammette, i 2 aspiranti come sopra indicati allo stage di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, assegnando la dott.ssa Militello Elena al Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Luisa Leone e la dott.ssa Di Cesare Dorotea al Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Raimonda Tomasino.

Dispone che gli ammessi allo stage di formazione teorico-pratico:

1. Svolgeranno le attività di formazione sotto la guida del controllo del magistrato formatore nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
2. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
3. Non potranno esercitare attività professionali innanzi l'ufficio dove si svolge lo stage, nè potranno rappresentare o difendere anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia all'art. 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Palermo, 16.10.2019

Il Presidente

